CITTA' DI TORINO

SERVIZIO CENTRALE ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI

DEL 577 / 2021 **05/07/2021**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 05 LUGLIO 2021

Sessione del rendiconto

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIOVARA Massimo	PATRIARCA Lorenza
AMORE Monica	GRIPPO Maria Grazia	PETRARULO Raffaele
ARTESIO Eleonora	IMBESI Serena	POLLICINO Marina
AZZARA' Barbara	LAVOLTA Enzo	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	LO RUSSO Stefano	RUSSI Andrea
CARLEVARIS Cinzia	LUBATTI Claudio	SCANDEREBECH Federica
CARRETTA Domenico	MAGLIANO Silvio	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TEVERE Carlotta
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TISI Elide
FERRERO Viviana	NAPOLI Osvaldo	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	VERSACI Fabio
FORNARI Antonio	PAOLI Maura	
GIACOSA Chiara	PARLACINO Francesca	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 39 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CURATELLA Cataldo - MONTALBANO Deborah

Con la partecipazione del Vicesegretario Generale FERRARI Giuseppe.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA CULTURA COME BENE PRIMARIO. MODIFICA ARTICOLO 2 STATUTO DELLA CITTA' DI TORINO. APPROVAZIONE.

Proposta dei Consiglieri Napolitano e Giovara, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente seduta.

I diritti culturali sono stati espressamente citati per la prima volta nell'articolo 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948).
In esso si dichiara che la realizzazione dei diritti culturali sia "indispensabile" alla dignità umana e al libero sviluppo della personalità.

All'articolo 27 comma 1, viene sancito quindi il diritto di ogni individuo a prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Tutte le fonti a livello internazionale trarranno fondamento da questi due articoli, espandendo e rafforzandone i valori.

Nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 all'art.15 oltre a ribadire i diritti espressi sopra, si impegnano gli Stati che lo hanno sottoscritto a conseguire alla loro piena attuazione e al mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura, rispettando la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.

Nel gennaio 1976 entra in funzione il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite (in Italia il 15 dicembre 1978) allo scopo di sovrintendere, con maggiore specificità e continuità, all'applicazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.

Nel 2009 il Comitato dedicherà il General Comment n°21 al diritto a prendere parte alla vita culturale, il quale costituisce un imprescindibile riferimento per definire gli obblighi cui le autorità statali, ma anche tutti i membri della società civile (individui, gruppi, comunità, minoranze) sono sottoposti nel dare piena attuazione al diritto di ognuno di prendere parte alla vita culturale.

Nella Costituzione italiana il diritto alla cultura è sancito tra i diritti fondamentali.

L’art. 9 dispone che La Repubblica debba promuovere lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica, debba tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Il seguente articolo sembrerebbe suddivisibile in due parti, corrispondenti ai suoi due diversi commi: infatti, il primo comma illustra la funzione promozionale per cui la Repubblica s’impegna per sviluppare la cultura e la ricerca scientifica e tecnica; il secondo, viceversa, allude ad una logica conservativa, ponendo l’obbligo di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico nazionale.

La ‘promozione’ alla quale fa riferimento il primo comma, non è, tuttavia, diretta ad un bene già sorto, ma ad un bene in continuo divenire (lo «sviluppo della cultura») e per giunta immateriale; essa acquista efficacia solo con la legge ordinaria di attuazione, la quale determina le tipologie degli interventi tesi allo «sviluppo della cultura» e le «forme» culturali che si intendono favorire. Diversamente, nel secondo comma, che ha ad oggetto beni materiali individuati o individuabili, l’interesse alla tutela scaturisce direttamente dalla norma costituzionale. Entrambe le disposizioni assolvono, comunque, ad una medesima funzione, che è quella di introdurre un valore etico-culturale tra i primi valori della Costituzione.

Un’ulteriore differenza tra i due commi dell’articolo 9 della Costituzione può cogliersi sotto il profilo del rapporto delle singole disposizioni costituzionali rispetto al diritto di libertà artistica e scientifica (art. 33 Cost.). La disposizione contenuta nell’art. 9 deve essere correlata, infatti, con la norma di cui al 1° comma dell’art. 33 della Costituzione, secondo cui «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». Tale precetto considera l’arte e la scienza come valore assoluto, che come tale non è passibile di essere condizionato dall’esterno, ma deve essere lasciato alle libere scelte dell’individuo, in quanto espressione della genialità umana e della personalità del singolo.

Emerge chiaramente dal testo costituzionale che la tutela dei beni culturali e dell’ambiente sia finalizzata all’arricchimento della personalità dell’individuo. Tale tutela non ha significato in sé, ma in quanto i beni culturali e le bellezze naturali sono un indispensabile strumento dell’arricchimento della persona e risultano finalizzati allo scopo di elevare il livello di civiltà dei componenti della società.

Il fine perseguito dalla Costituzione è, dunque, la crescita del pluralismo culturale, in quanto strumento di sviluppo della personalità dei singoli e, quindi, della collettività.

Tutte le azioni a tutela del diritto universale alla cultura sorgono dalla consapevolezza che essa è elemento fondamentale dell’esistenza della persona e quindi della società.

Per le fonti internazionali la cultura è indispensabile alla dignità e allo sviluppo della personalità dell’individuo, il quale deve poter partecipare alla vita culturale della comunità.

I nostri padri costituenti hanno impegnato la Repubblica ad investire risorse ed energie sull’arte e il paesaggio in quanto essenziali a rimuovere ciò che osta all’uguaglianza e permettere lo sviluppo della persona umana com indicato all’articolo 3; l’arte che nel passato ha legittimato il dominio dei sovrani degli antichi Stati, ora rappresenta visibilmente la sovranità dei cittadini, consacrata dall’articolo 1.
La proprietà collettiva del paesaggio e del patrimonio artistico è un potente fattore di equità morale e sociale.

La cultura è dunque inconfutabilmente un valore assoluto e in quanto tale non assimilabile a logiche

economiche, come riportato nella sentenza n°151 del 24 giugno 1986 della Corte Costituzionale "(...) la primarietà del valore estetico-culturale che non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici".
Carlo Azelio Ciampi nel 2003 cita la suddetta sentenza affermando che "la stessa economia si deve ispirare alla cultura, come sigillo della sua italianità (...) La promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un'attività 'fra altre' per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria".

E' constatato che la comunità libera di godere delle arti produce benefici, mentre un basso livello culturale rende difficile la difesa del patrimonio di beni, materiali e immateriali, che formano l'identità culturale, producendo ad esempio una maggiore illegalità che investe il paesaggio o danni all'ambiente. Un modo competente e sostenibile di vivere, consumare, desiderare sono invece alla base di ogni sviluppo appropriato della popolazione nel rispetto e nella valorizzazione di tutte le risorse.

L'Eurobarometro 2017 riporta che la partecipazione culturale migliora anche la salute e il benessere, che il 71% degli europei intervistati ritiene che vivere in prossimità di luoghi legati al patrimonio culturale dell'Europa possa migliorare la qualità della vita.
Inoltre le ricerche confermano che l'accesso alla cultura è il secondo più importante fattore determinante del benessere psicologico, preceduto dall'assenza di malattie.

Il ruolo della cultura nello sviluppo sostenibile delle nostre comunità è fondamentale.
La città cambia forma quando cambia la cultura, assume l'aspetto dei cittadini che la compongono, dei loro sogni e delle loro esigenze. Può essere veicolo di trasformazione urbana. Una città fatta di pietra e cultura è inclusiva, democratica e sostenibile.

Una Smart-city è quella che mette in relazione i due commi dell'art.9 della costituzione "lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica" (arte e innovazione) e "la tutela del paesaggio e del patrimonio" (architettura e urbanistica).
Tecnologia, ambiente, ricerca, formazione, informazione oltre alle già contemplate espressioni artistiche, quelle dell'architettura e dell'urbanistica sono i sintomi creativi da mettere in relazione in una democrazia culturale di cui le città hanno sempre più bisogno.

Stiamo attraversando un momento storico di grande mutazione socio-economica accelerata esponenzialmente dalla pandemia.
La crisi dovuta all'emergenza sanitaria COVID-19 ha reso evidente che gli attuali modelli di sviluppo e i loro assunti devono essere ripensati.
Sta cambiando il senso di ciò che è importante, evidenziato ciò che è fragile, quello che abbiamo trascurato e ci sta mostrando cosa è urgente.
Sanità, cultura ed innovazione sono gli aspetti fondamentali su cui ci siamo trovati impreparati a causa di un passato di investimenti ben al di sotto del necessario, a tagli di risorse sempre maggiori e di una scarsa priorità data a questi valori.
Alla cultura vengono continuamente tolte risorse a testimonianza del fatto che l'indicazione lungimirante data dai costituenti non è stata perseguita e il volano alimentato dalla tutela e dalla promozione che genera cultura e quindi civiltà, con conseguente benessere e benefici sull'economia, inevitabilmente bloccato.
Il comparto culturale già barcollante ha ricevuto dalla crisi sanitaria il colpo più duro, è stato infatti il primo ad essersi bloccato ed è l'unico a non essere ripartito e ad avere scarsissime prospettive di ripresa fino a quando si potrà raggiungere un'auspicata immunità di gregge.

Si evince dunque che malgrado i diritti sanciti sia a livello internazionale che nazionale, la tutela e la promozione necessaria sia stata applicata a ribasso e nei minimi termini.
È dunque necessaria una riflessione importante.

Deve esserci un radicale cambio di paradigma.
La cultura non deve essere più soltanto e legittimamente un diritto del cittadino ma uno dei beni primari che la comunità deve garantirgli, principio fondamentale di uguaglianza, di tutela della dignità, di pari opportunità, nonché indispensabile allo sviluppo della persona e quindi della comunità stessa.

In data 31 maggio 2021 il presente provvedimento è stato trasmesso alle Circoscrizioni per l'espressione dei pareri di competenza ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. Alla scadenza dei termini, non sono pervenuti pareri da parte dei Consigli Circoscrizionali.

Tutto ciò premesso,

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI

Visto l'articolo 87 del titolo IX dello Statuto della Città di Torino e l'articolo 6 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per le motivazioni espresse in narrativa;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE

di revisionare, all'Articolo 2. Finalità del Comune, il punto h) che attualmente recita:

"h) valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;"

con la nuova formulazione

"h) riconoscere la Cultura come bene primario e essenziale della comunità cittadina, fonte di sviluppo economico e benessere sociale psicofisico. Assicurare il diritto inalienabile ad accedere, praticare e produrre cultura. Valorizzare, anche sul piano nazionale ed internazionale, il patrimonio storico, artistico,culturale ed ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina;".

F.to Napolitano
Giovara

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE
Flavio Roux

Il Presidente pone in votazione il provvedimento, comprensivo dell'emendamento approvato nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:
Carretta Domenico, Grippo Maria Grazia, Lo Russo Stefano, Parlacino Francesca, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Ricca Fabrizio, Scanderebech Federica, Tresso Francesco

PRESENTI 30
VOTANTI 30

FAVOREVOLI 30:
Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napoli Osvaldo, Napolitano Vincenzo, Paoli Maura, Patriarca Lorenza, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tisi Elide, Versaci Fabio

Per l'esito della votazione che precede, essendosi raggiunta la prescritta maggioranza, il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesco Sicari

IL VICESEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Giuseppe Ferrari